

Articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” – Individuazione degli obiettivi sulle spese di funzionamento

Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 5, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, che, in sintesi, prevede che “... le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, ...”, nella fase della sua prima attuazione si indicano gli obiettivi gestionali minimi per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in termini di contenimento dei costi di funzionamento per il triennio 2017-2019, così come di seguito riportati.

Per quanto concerne l'individuazione del complesso dei costi di funzionamento, per tali oneri si intendono le spese ricorrenti di natura ordinaria, con esclusione, quindi, delle componenti di reddito la cui entità o incidenza assumono carattere eccezionale. Rileva, pertanto, ai fini della traduzione in termini quantitativi, dei principi e degli obiettivi a monte stabiliti, l'aggregato “**costi operativi**”, definito come il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B dell'articolo 2425 del codice civile. Sono esclusi dal calcolo di cui al precedente periodo:

- ammortamenti e svalutazioni
- accantonamenti per rischi
- altri accantonamenti
- i costi sostenuti per interventi obbligatori concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salubrità dei lavoratori
- le imposte indirette, tasse e contributi, comprese tra gli oneri diversi di gestione
- sopravvenienze e insussistenze attive e passive di natura ordinaria e straordinaria.

Ciò posto, per quanto concerne l'individuazione del criterio di misurazione del grado di efficientamento raggiunto, oltre che, più in generale, del contenimento dei costi operativi, da applicare a partire dall'esercizio 2017, si ritiene di fissare gli obiettivi in funzione della dinamica, rispetto al periodo precedente, dell'incidenza dei costi operativi – così come definiti in premessa - sul valore della produzione¹, così come emersi dalle risultanze del bilancio dell'esercizio.

Si precisa che, per omogeneità di trattamento, analogamente a quanto specificato in materia di costi, anche dal valore della produzione dovranno essere esclusi i proventi di entità o incidenza di natura eccezionale. Sono, inoltre, esclusi, sia dal valore della produzione, sia dai costi operativi, gli oneri connessi agli acquisti di beni e servizi per conto delle Pubbliche Amministrazioni.

Gli specifici obiettivi annuali sono assegnati tenendo conto dell'andamento del valore della produzione. In particolare, in ciascun esercizio:

- nel caso di una variazione in aumento, rispetto al precedente esercizio, del valore della produzione, l'incidenza dei costi operativi su tale aggregato dovrà diminuire nell'ordine dell'1%, con un minimo dello 0,5%²;

¹ Valore della produzione di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.

² Al fine di individuare in maniera puntuale l'obiettivo di efficientamento dovrà essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{CO_t}{VP_t} \leq \frac{CO_{t-1}}{VP_{t-1}} - \frac{CO_{t-1}}{VP_{t-1}} * \left[0,005 + \frac{(VP_t - VP_{t-1}) / VP_{t-1}}{0,1} * 0,005 \right]$$

dove:

CO_t = Costi operativi nell'esercizio t;

CO_{t-1} = Costi operativi nell'esercizio precedente

- nel caso di un decremento, rispetto al precedente esercizio, del valore della produzione, la contrazione dei costi operativi dovrà essere tale da consentire l'invarianza della loro incidenza sullo stesso valore della produzione.

A decorrere dall'esercizio 2017, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dipendenti, per i quali è prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati, in misura non inferiore al 30 per cento, ad obiettivi riguardanti l'incidenza dei costi operativi sul valore della produzione nei termini sopra descritti.

Al fine di dare contezza del raggiungimento degli obiettivi posti in forza dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'organo amministrativo rende, nell'ambito della Relazione sulla gestione, ampia e dettagliata informativa concernente le azioni intraprese ed i risultati raggiunti in termini di efficientamento.

Il Collegio Sindacale verifica il raggiungimento degli obiettivi così come sopra definiti, dandone evidenza nella propria Relazione al bilancio d'esercizio.

Le società capogruppo dovranno assegnare alle società controllate obiettivi conformi e analoghi a quelli fissati nel presente documento.

Le disposizioni sopra individuate non si applicano alle società regolate da Autorità indipendenti, il cui Valore della produzione derivi dall'applicazione di tariffe o corrispettivi a copertura dei costi di funzionamento, a condizione che i relativi atti di regolazione siano basati su obiettivi di recupero di efficienza consuntivati mediante indicatori oggettivi e misurabili.

Ai fini del contenimento degli oneri connessi al funzionamento degli organi di gestione delle società controllate, le società capogruppo, in sede di loro rinnovo, prevedono, di norma, la nomina di un Amministratore Unico. Qualora la sussistenza di ragioni di adeguatezza organizzativa giustifichi la nomina di un organo collegiale, questo sarà composto, ove possibile, da dipendenti della società capogruppo, con conseguente applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al comma 8 dell'articolo 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. In ogni caso, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non potrà essere superiore al costo complessivamente sostenuto nell'esercizio 2016.